



CORTE DEI CONTI

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli art. 21, comma 1 e 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'art. 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riguardante il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ed, in particolare, il comma 2-*bis*;

Visto l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui la mobilità, anche intercompartimentale, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, è consentita tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche;

Vista la vigente pianta organica;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti;

Visto l'Accordo sui profili professionali sottoscritto in data 12 novembre 2004, tra la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali della Corte dei conti;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2015, recante le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale;

Visto il decreto segretariale n. 100 del 9 maggio 2018, con il quale sono stati ridefiniti i criteri per l'utilizzazione di personale di altre amministrazioni in posizione di comando e per l'immissione in ruolo per mobilità ed, in particolare, l'art. 2, comma 4, con il quale, in relazione alle esigenze dell'Istituto, è prevista la possibilità di individuare ulteriori requisiti di volta in volta necessari per la partecipazione alla procedura di mobilità;

Visto il proprio decreto n. 180 del 28 luglio 2020, con il quale è stato determinato, per l'anno 2020, un primo piano di mobilità di personale comandato appartenente all'area seconda per complessive n. 26 unità, di cui n.1 riservata al personale dei ruoli locali di Bolzano;

Visti i propri decreti, n. 233 del 21 ottobre 2020 e n. 265 del 25 novembre 2020, con i quali, all'esito della suddetta procedura di mobilità, sono state immesse nei ruoli della Corte dei conti n. 22 unità di personale comandato appartenente all'area seconda;

Visto il proprio decreto segretariale n. 1 del 4 gennaio 2021, con il quale è stato determinato un ulteriore piano di mobilità di personale comandato appartenente all'area seconda, per complessive n. 7 unità;

Considerate le rilevanti esigenze funzionali rappresentate dai Vertici di alcuni uffici a cui è assegnato personale in posizione di comando che non risulta in possesso dei requisiti di cui al decreto segretariale n. 100 del 9 maggio 2018, sopra citato;

Considerato che detto personale in posizione di comando ha compiutamente dimostrato elevata professionalità nello svolgimento delle funzioni a supporto delle funzioni istituzionali intestate alla Corte dei conti;

Considerato che detto personale ha acquisito una specifica professionalità attraverso una formazione *on the job* e una formazione specialistica erogata dalla Corte;

Considerato che ciò rappresenta un prezioso investimento che rischierebbe di essere vanificato qualora tali unità tornassero a prestare servizio nelle Amministrazioni di provenienza e che al contempo ciò aggraverebbe la situazione di carenza organica degli uffici in cui presentemente prestano servizio;

Tenuto conto della grave carenza di personale amministrativo che, di fatto, presta servizio presso detti Uffici, i quali, quindi, risultano sottodimensionati rispetto alla dotazione organica di diritto;

Ritenuto opportuno, in via eccezionale, consentire la partecipazione alla presente procedura anche al personale non in possesso di tutti i requisiti di cui al sopra citato DECSG n. 100/2018;

Tenuto conto, altresì, dell'attuale contesto sanitario che non consente l'espletamento in tempi rapidi di procedure concorsuali che consentirebbero alla Corte di reclutare personale e di sanare per tale prioritaria via le gravi carenze di organico.

DECRETA

Art. 1 (Posti disponibili)

Per l'anno 2021 è determinato un ulteriore piano di mobilità di personale comandato appartenente all'area seconda, proveniente da Amministrazioni

pubbliche sottoposte a vincoli assunzionali, anche in deroga ai requisiti previsti per l'immissione nei ruoli della Corte dei conti dal decreto segretariale 100/2018 citato in premessa.

Sulla base della ricognizione effettuata è indetto un interpello per n. 14 posti di Area II, da destinarsi a tutte le sedi dell'Istituto, centrali e territoriali.

Art. 2 (Requisiti di partecipazione)

1. Possono partecipare alla procedura di mobilità i dipendenti appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 1, in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali della Corte dei conti, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere svolto, alla data di scadenza del presente bando, almeno un anno di servizio in posizione di comando;
 - b) essere in possesso di un motivato parere favorevole espresso dall'ufficio di assegnazione circa la proficua collaborazione prestata nel periodo di comando;
 - c) assenza di procedimenti disciplinari e/o penali in corso.
2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
La mancanza, anche di uno soltanto degli elementi richiesti al punto 1 del presente articolo, sarà valutata dall'Amministrazione come causa di esclusione dalla procedura di mobilità.

Art. 3 (Presentazione dell'istanza)

1. Le istanze di partecipazione alla procedura da parte del personale in posizione di comando devono pervenire *esclusivamente attraverso posta elettronica all'indirizzo procedura.mobilita2@cor-teconti.it*, per il tramite del competente Dirigente, corredate del parere favorevole del Vertice istituzionale, magistratuale o dirigenziale. Nel caso di personale in posizione di comando presso Uffici di livello non dirigenziale, le istanze devono pervenire sempre agli stessi indirizzi *mail*, per il tramite del competente Funzionario preposto, corredate del parere favorevole del Vertice istituzionale.
2. Per quanto in particolare riguarda i SAUR, il competente Dirigente trasmette le domande di partecipazione sia del personale comandato assegnato alla struttura amministrativa, corredata del proprio parere favorevole, sia di quello

assegnato alle tre strutture istituzionali, corredate del parere dei rispettivi Vertici.

3. Le istanze devono essere compilate utilizzando lo schema allegato al presente decreto e devono pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla INTRANET.

Art. 4

(Nomina Commissione selettiva)

1. Il Segretario generale provvederà a nominare, con proprio decreto, apposita Commissione incaricata di selezionare le candidature e di formare la relativa graduatoria finale. Tale Commissione sarà composta da tre membri scelti tra magistrati e dirigenti della Corte dei conti e presieduta da un Presidente di Sezione della Corte dei conti.

La Commissione si atterrà, nella valutazione delle candidature, ai criteri di seguito riportati, dettagliati nell'unito prospetto:

- titoli di studio posseduti dal candidato;
- valutazione sull'attività prestata nel periodo di comando;
- età anagrafica del candidato;
- anni di servizio prestato in Corte in posizione di comando.

2. L'esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti di partecipazione è comunicata all'interessato per il tramite del Dirigente (per gli Uffici di livello non dirigenziale, per il tramite del Funzionario preposto), attraverso posta elettronica.

Art. 5

(Immissione in ruolo e assegnazione del personale)

1. Con apposito decreto segretariale si procederà all'immissione in ruolo delle unità di personale risultate in possesso dei requisiti prescritti con riguardo alla sede di assegnazione, con collocazione nell'area funzionale, nel profilo giuridico corrispondenti a quelli posseduti presso l'Amministrazione di provenienza. La fascia retributiva per il personale appartenente a comparti diversi dall'ex Comparto Ministeri sarà individuata sulla base delle tabelle di equiparazione di cui al DPCM 26 giugno 2015.

2. Il personale immesso in ruolo verrà tendenzialmente assegnato nel medesimo Ufficio presso cui ha prestato servizio in posizione di comando, nel rispetto della

graduatoria finale e delle disposizioni di tutela previste dagli artt. 21, comma 1 e 33 comma 5, della L. 104/92 nonché dall'art. 42-*bis* del D.Lgs. 151/2001 e richiamate in premessa.

3. A parità di punteggio in graduatoria e fatte salve le disposizioni di tutela surrichiamate, in presenza di più aspiranti, in servizio presso la medesima sede territoriale, qualora non risultasse la disponibilità del posto in organico, si terrà conto della maggiore anzianità complessivamente maturata in posizione di comando.

4. Nel caso in cui presso la sede di assegnazione non risultino posti disponibili nell'area funzionale di appartenenza, il personale che intende transitare nei ruoli verrà destinato presso altra sede, che, all'esito della procedura, presenti carenze di organico nell'area di riferimento. È fatta salva la facoltà di rinuncia alla mobilità da parte dell'interessato.

5. Nei confronti del personale risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, il competente ufficio provvede a richiedere alle amministrazioni di appartenenza il nulla osta al trasferimento nei ruoli della Corte dei conti.

6. Il mancato assenso al trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenza comporta l'impossibilità di procedere all'immissione in ruolo.

7. Il personale sarà preventivamente informato dell'inquadramento giuridico ed economico da attribuirsi con l'immissione in ruolo, per la piena conoscenza ed accettazione delle condizioni che regolano il contratto di lavoro che sarà chiamato a sottoscrivere.

7. L'amministrazione si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di non dare corso alle immissioni in ruolo senza che insorga, per il personale comandato, alcun diritto o pretesa all'inquadramento nei ruoli dell'Istituto.

Franco Massi

Documento firmato

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI

AREA II

1. I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza del bando e sono riferibili alle categorie di seguito indicate:

- 1) titoli di studio
- 2) valutazione sull'attività prestata nel periodo di comando;
- 3) età anagrafica;
- 4) anzianità di servizio prestato in Corte in posizione di comando.

2. Il valore complessivo dei titoli è determinato in massimo 45 punti.

3. I punteggi per ciascun titolo saranno individuati dall'apposita Commissione nell'ambito del punteggio massimo indicato nei rispettivi riquadri.

TITOLI DI STUDIO	max 10 punti
<p>a) diploma di scuola secondaria superiore</p> <p>b) laurea triennale (L)</p> <p>c) diploma di laurea (DL)</p> <p>d) laurea specialistica (LS) ovvero magistrale (LM)</p> <p><u><i>In ordine ai titoli di studio si considera solo il titolo più elevato posseduto</i></u></p>	

VALUTAZIONE SULLA ATTIVITA' PRESTATATA NEL PERIODO DI COMANDO

max 12 punti

ETA' ANAGRAFICA

max 8 punti

Da valutare per le seguenti tre categorie:

a) candidati con oltre 20 anni di servizio prima del collocamento a riposo¹ alla data di scadenza del bando;

b) candidati che hanno tra i 15 e i 20 anni di servizio prima del collocamento a riposo¹ alla data di scadenza del bando;

c) candidati con meno di 15 anni di servizio prima del collocamento a riposo¹ alla data di scadenza del bando.

ANZIANITA' DI SERVIZIO PRESTATO IN CORTE IN POSIZIONE DI COMANDO

max 15 punti

a) candidati con oltre 3 anni di servizio in posizione di comando;

b) candidati con almeno 3 anni di servizio in posizione di comando;

c) candidati con almeno 2 anni di servizio in posizione di comando;

d) candidati con almeno 1 anno di servizio in posizione di comando;

¹ compimento del 67° anno di età